SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 maggio 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 35:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%** garantite dallo Stato «B»; **7%:** «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura», garantite dallo Stato «B», estratte il 10 maggio 1991.

91A2294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di aprile 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di aprile 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.261,035
Marco tedesco	»	741,259
Franco francese	»	219,306
Fiorino olandese	»	657,865
Franco belga	»	36,042
Lira sterlina	»	2.208,933
Lira irlandese	»	1.982,105
Corona danese	»	193,621
Dracma greca	»	6,838
E.C.U.	»	1.528,494
Dollaro canadese	»	1.093,513
Yen giapponese	»	9,204
Franco svizzero	»	876,352
Scellino austriaco	Lit.	105,324
Corona norvegese	»	190,597
Corona svedese	»	206,285
Marco finlandese	»	315,999
Escudo portoghese	»	8,534
Peseta spagnola	»	12,008
Dollaro australiano	»	982,283

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 aprile 1991, è accertato, per il mese di aprile 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,12
Albania:		
Lek	»	220,10
Algeria:		
Dinaro algerino	»	73,79
Angola:		
Kwanza	»	20,27
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	334,93
Argentina:		
Austral	»	0,12
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.346,94
Bangla Desh:		
Taka	»	36,24
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	625,99
Belize:		
Dollaro Belize	»	629,57
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.262,03
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	61,97
Birmania:		
Kyat	»	191,67
Bolivia:		
Boliviano	»	358,21
Botswana:		
Pula	»	631,42
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	4,96

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . Lit. 712,08

Bulgaria:
Leva . . . . » 55,07

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 7,23

Cambogia:
Riel . . . . » 2,73

Capoverde:
Escudo Capoverde . . . . » 17,53

Caraibi:
Dollaro Caraibi . . . . » 466,36

Cayman Isole:
Dollaro Cayman . . . . » 1.516,97

Cecoslovacchia:
Corona cecoslovacca . . . . » 43,29

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,65

Cina:
Renmimbi . . . . » 235,90

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 2.671,79

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 2,08

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 4,35

Corea del nord:
Won . . . . » 1.298,05

Corea del sud:
Won . . . . » 1,73

Costa Rica:
Colon costaricano . . . . » 10,73

Cuba:
Peso cubano . . . . » 1.580,72

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 98,69

Ecuador:
Sucre . . . . » 1,20

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 387,37

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . » 157,03

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 338,73

Etiopia:
Birr . . . . » 612,81

Filippine:
Peso filippino . . . . » 46,00

Gambia:
Dalasi . . . . » 165,45

Ghana:
Cedi . . . . » 3,46

Giamaica:
Dollaro Giamaica . . . . » 156,02

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . Lit. 7,16

Giordania:
Dinaro giòrdano . . . . » 1.940,44

Guatemala:
Quetzal . . . . » 251,01

Guinea Bissau:
Peso Guinea Bissau . . . . » 1,93

Guinea Conakry:
Franco Guinea . . . . » 2,03

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 10,92

Haiti:
Gourde . . . . » 252,40

Honduras:
Lempira . . . . » 226,42

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 161,42

India:
Rupia indiana . . . . » 61,97

Indonesia:
Rupia indonesiana . . . . » 0,64

Iran:
Rial iraniano . . . . » 18,39

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . » 3 830,56

Islanda:
Corona islandese . . . . » 20,90

Israele:
Shekel . . . . » 558,41

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . . . » 69,33

Kenia:
Scellino keniota . . . . » 46,67

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » N.Q.

Laos:
Nuovo kip . . . . » 1,79

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,32

Liberia:
Dollaro liberiano . . . . » 1.262,03

Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.401,85

Macao:
Pataca . . . . » 156,28

Madagascar:
Franco rep. malgascia . . . . » 0,74

Malawi:
Kwacha . . . . » 452,72

Malaysia:
Ringgit . . . . » 458,12

Maldive:		
Rufiyaa	Lit.	126,70
Malta:		
Lira maltese	»	3.836,36
Marocco:		
Dirham Marocco	»	159,59
Mauritania:		
Ouguiya	»	16,25
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	81,55
Messico:		
Peso messicano	»	0,41
Mongolia:		
Tugrik	»	375,24
Mozambico:		
Metical	»	0,92
Nepal:		
Rupia nepalese	»	40,48
Nicaragua:		
Cordoba	»	251,82
Nigeria:		
Naira	»	132,92
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	739,17
Oman:		
Rial Oman	»	3.265,12
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	54,77
Panama:		
Balboa	»	1.262,03
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.316,15
Paraguay:		
Guarani	»	0,94
Perù:		
Inti	»	2.005,79
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,13
Polonia:		
Zloty	»	0,13
Qatar:		
Riyal Qatar	»	345,05
Romania:		
Leu	»	20,79
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,80
São Tomé:		
Dobra	»	8,35
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	230,31
Sierra Leone:		
Leone	»	5,80
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	712,08
Siria:		
Lira siriana	Lit.	59,96
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,48
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,93
Sud Africa:		
Rand	»	456,77
Sudan:		
Lira sudanese	»	109,96
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	705,42
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	46,12
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,21
Thailandia:		
Baht	»	49,09
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	296,26
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.327,15
Turchia:		
Lira turca	»	0,32
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,95
Ungheria:		
Forint	»	16,56
Urss:		
Rublo (U.)	»	2.117,91
Urss:		
Rublo (C.)	»	705,95
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,68
Venezuela:		
Bolivar	»	22,94
Vietnam:		
Dong	»	0,16
Yemen meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.731,54
Yemen settentrionale:		
Rial	»	104,48
Zaire:		
Zaire	»	0,33
Zambia:		
Kwacha	»	23,04
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	428,39

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2379

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 maggio 1991.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola;

Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data 17 gennaio 1991, n. 13;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo in Terracina, n. 37/c del 16 aprile 1991;

Visto il provvedimento commissariale della Pro-Loco dell'isola di Ponza in data 29 gennaio 1991, n. 2;

Vista la nota dell'ente provinciale per il turismo di Latina n. 640 del 5 febbraio 1991;

Vista la nota della prefettura di Latina in data 19 marzo 1991, n. 202/Gab.;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 155 del 12 febbraio 1991;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1991 al 31 agosto 1991 è vietato l'afflusso sull'isola di Ponza (Latina) degli autoveicoli e motoveicoli appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire sull'isola di Ponza (Latina):

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana e limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso e la circolazione degli autoveicoli suddetti;

b) autoveicoli appartenenti a persone che dimostrano di soggiornare nella frazione di Le Forna attraverso attestazione delle agenzie turistiche, alberghi, pensioni o affittacamere autorizzati. Tali attestazioni dovranno essere convalidate dal comune;

c) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso purché non siano autocaravans o trainanti caravans;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Latina se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli delle forze dell'ordine per l'espletamento dei servizi d'istituto, autoambulanze, carri funebri, autoveicoli per il trasporto delle merci, dei carburanti e combustibili di qualsiasi provenienza purché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico, per trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso per l'afflusso di tali autoveicoli verrà concesso dal comune di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.500.000 così come previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma terzo degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Il prefetto di Latina è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato, ed ha facoltà di concedere deroghe al divieto di afflusso in caso di necessità ed urgenza.

Roma, 22 maggio 1991

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

91A2398

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 1991.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 30 giugno 1991.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 25 maggio 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

91A2399

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Università: consiglio di facoltà di economia e commercio del 9 marzo 1988, senato accademico del 29 settembre 1988 e consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visto il parere con osservazioni del Consiglio universitario nazionale del 28 febbraio 1990;

Visto l'accoglimento delle suddette osservazioni da parte degli organi accademici dell'Università di Bari: consiglio di facoltà di economia e commercio del 19 settembre 1990, senato accademico del 26 settembre 1990, consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990;

Atteso che il presente decreto rettorale è conforme alla tipologia nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 150, 151, relativi alla scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti sono soppressi.

All'elenco delle scuole dirette ai fini speciali, istituite presso l'Università degli studi di Bari, la scuola di economia e merceologia degli alimenti cambia denominazione in scuola per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare.

Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola in tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare

Art. 1.

Nell'Università di Bari è istituita la scuola diretta a fini speciali per «tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare».

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di preparare professionalmente dei tecnici qualificati destinati a coprire i quadri intermedi nell'ambito dei servizi alimentari di ristorazione organizzata, dei servizi per la commercializzazione dei prodotti nelle industrie alimentari e nelle aziende del grande dettaglio oltre che dei pubblici servizi preposti alla politica e alla razionale utilizzazione dei prodotti alimentari.

La scuola rilascia il diploma di tecnico merceologico di gestione del sistema alimentare.

Art. 3.

Sono titoli di accesso alla scuola i diplomi della scuola media secondaria di durata quinquennale.

Il corso di studi ha la durata di due anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, scritta e parlata. In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di trenta iscritti per ogni anno di corso, e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 4.

Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di economia e commercio e il dipartimento di scienze geografiche e merceologiche.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 5.

L'attività didattica della scuola si articola — tra lezioni, esercitazioni pratiche e analisi di casi concreti — in complessive ottocento ore per ogni anno di corso, comprendenti un congruo periodo di tirocinio guidato.

Gli insegnamenti del biennio sono articolati in due aree didattiche, la prima comune, la seconda opzionale.

Gli insegnamenti dell'area didattica comune del primo e secondo anno sono i seguenti:

1° Anno:

1) chimica degli alimenti;
2) merceologia degli alimenti;
3) igiene degli alimenti;
4) legislazione alimentare;
5) tecnologie dell'industria alimentare.

2° Anno:

1) tecnologia di conservazione dei prodotti alimentari;
2) economia delle imprese alimentari;
3) tecnica di commercializzazione dei prodotti alimentari;
4) analisi di mercato e comportamento del consumatore.

Tali insegnamenti sono obbligatori.

Gli insegnamenti dell'area didattica opzionale del primo e del secondo anno sono i seguenti:

1) fisiopatologia della nutrizione;
2) dietologia normale e speciale;
3) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettività;
4) tecnologia e preparazione dei cibi;
5) economia del settore alimentare;
6) economia dei mercati alimentari;
7) tecnica del commercio internazionale;
8) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali;
9) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti.

L'orientamento professionale che la scuola intende attivare è individuato nell'area dei servizi per la ristorazione organizzata e per la commercializzazione dei prodotti alimentari. Gli insegnamenti che qualificano l'orientamento professionale non possono essere inferiori a quattro, se rapportati all'annualità, e debbono essere scelti tra i seguenti:

1) organizzazione e gestione dei servizi alimentari delle collettività;
2) tecnologia e preparazione dei cibi (semestrale);
3) economia del settore alimentare (semestrale);
4) economia dei mercati alimentari (semestrale);
5) tecnica del commercio internazionale;
6) analisi tecnico-economiche delle risorse alimentari naturali;
7) impatti ecologici della produzione e del consumo degli alimenti.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario che gli studenti abbiano seguito i corsi e superato gli esami di almeno tredici insegnamenti, rapportati all'annualità.

Art. 6.

Le attività pratiche consistono in esercitazioni di laboratorio tecnico-merceologico e nella analisi di casi di studio riferiti a specifiche realtà aziendali e dei settori dei servizi.

Art. 7.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, può consistere in assistenza alla preparazione di diete presso aziende di ristorazione, comunità aziendali, scolastiche, ospedaliere; può altresì consistere in periodi di tirocinio guidato presso industrie alimentari, aziende del grande dettaglio o strutture del servizio sanitario.

La durata del tirocinio è di almeno duecento ore.

Art. 8.

La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami di profitto e di tirocinio si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 9.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale dinanzi ad una commissione, composta secondo le vigenti norme universitarie, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

91A2403

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 6 febbraio 1991, con la quale è stata approvata la proposta di sostituzione dell'art. 28 dello statuto inteso ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, in conformità alla nuova tabella XVIII;

Vista la delibera del senato accademico del 19 marzo 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 marzo 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 aprile 1991 in merito al riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 28 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 28 (*Laurea in medicina e chirurgia*).

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Titoli di ammissione al corso di laurea sono quelli indicati dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia A. Gemelli gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad un esame medico e ad un esame attitudinale e psicodiagnostico; esami che hanno lo scopo di constatare se gli aspiranti hanno le qualità fisiche ed attitudinali per attendere agli studi superiori di medicina.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemila-cinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. la relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre. Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato; nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE CON ORIENTAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO.

Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo a problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia Agostino Gemelli.

G) ESAME DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREA.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità, di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarati dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazioni

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

AREE DIDATTICO-FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA AGOSTINO GEMELLI

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conocere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;

biologia generale;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;
biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate, organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;
biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microorganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;
fisiopatologia applicata chirurgica;
microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o

del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzato all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;

patologia clinica;

microbiologia clinica;

semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;

semeiotica e metodologia chirurgica;

psicologia medica;

storia della medicina;

metodologia epidemiologica e igiene;

metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;

chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia respiratoria;

chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;

cardiochirurgia;

chirurgia vascolare;

angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;

urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;

malattie del metabolismo;

chirurgia generale;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie della coagulazione del sangue (come «fisiopatologia dell'emostasi»);

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;

reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;

chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):

psichiatria;

psicoterapia;

psicologia clinica;

igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurochirurgia;

neuroradiologia;

riabilitazione neurologica;

neuropatologia;

neurotraumatologia;

neurochirurgia infantile;

neurochirurgia funzionale e stereotassica;

neurospsicologia clinica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica;

oftalmologia pediatrica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione;

chirurgia vertebrale;

traumàtologia dello sport;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;

terapia medica;

genetica medica;

nutrizione clinica;

medicina termale;

medicina sportiva (come «medicina dello sport»);

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

chirurgia generale;

medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;

chirurgia geriatrica.

Numero delle ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;

farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

oncologia pediatrica.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto-e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e .pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica;

medicina dei disastri;

tossicologia clinica d'urgenza.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i princìpi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

bioetica;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina preventiva dei lavoratori;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 maggio 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A2407

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 maggio 1991, F.L. n. 18/91.

Attuazione del sistema informativo telematico previsto dall'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

A tutte le amministrazioni comunali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero del tesoro:

Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno, presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. PREMESSA.

In applicazione delle norme citate in oggetto il Ministero dell'interno ha attivato un sistema informativo telematico che costituisce un valido strumento di informazione e di documentazione per i comuni.

La complessità del progetto ideato richiederà inizialmente particolare impegno perché si possa giungere al fine prefissato in tempi ragionevolmente solleciti, ma si confida che proprio il traguardo ed i benefici indotti che potranno ricavarsene siano sprone e gratificazione per tutti e per futuri, migliori e più impegnativi sviluppi.

L'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 — convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 — ha autorizzato la spesa per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

In data 21 febbraio 1991 è stata sottoscritta la convenzione tra la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e l'ANCI con la quale sono stati definiti gli impegni assunti dall'ANCI di approntamento delle strutture, di organizzazione e gestione del servizio attraverso la propria controllata «ANCITEL S.p.a.», con l'utilizzazione di risorse hardware e software di proprietà del Ministero dell'interno. La convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 1° maggio 1991 ed è rinnovabile per uguali periodi di dodici mesi per quattro volte consecutive sino al 30 aprile 1996.

Inoltre con contratto in corso di registrazione tra il Ministero dell'interno e la SIP è previsto il necessario collegamento tramite la rete telefonica nazionale via Videotel e la fornitura di video terminali e relativo manuale d'uso in lingua italiana.

Operando come sopra cennato il Ministero dell'interno è riuscito a contenere i costi di tutta la realizzanda rete telematica nei limiti della spesa autorizzata senza sacrificare alcun beneficio funzionale, anche di futuro sviluppo, dell'intero sistema informativo.

§ 2. SERVIZI CHE VENGONO ASSICURATI.

In base alla predetta convenzione l'ANCI è impegnata ad attivare appositi sportelli informativi, personalizzati ed adeguatamente riservati agli autorizzati, per consentire un colloquio diretto tra gli enti locali e le strutture del Ministero dell'interno e dei comuni tra di loro, nonché la realizzazione e la gestione di servizi informativi accessibili gratuitamente via Videotel, per ciascuna delle seguenti aree tematiche, per ora congiuntamente individuate dalle parti anzidette mediante consultazione delle banche dati operative del Ministero dell'interno:

circolari e decreti riguardanti gli enti locali, i segretari comunali e provinciali, il personale e la finanza locale;

anagrafe degli amministratori dei comuni;

concorsi, assunzioni e trasferimenti dei segretari comunali e provinciali;

supporti professionali a fini decisionali per i segretari comunali e provinciali;

trasferimenti erariali; esito degli studi e ricerche in materia di situazione finanziaria degli enti locali e distribuzione delle risorse erariali;

scioglimento dei consigli comunali, degli organi delle unità sanitarie locali e delle comunità montane;

avvenimenti di interesse generale segnalati dall'Ufficio stampa del Ministero dell'interno.

Oltre alla predetta attività informativa il servizio assicurerà anche la funzione di ricetrasmissione messaggistico-telematica di posta elettronica omnidirezionale nel senso che gli enti potranno comunicare in tempo reale tra di loro e con il Ministero dell'interno. Tale importante funzione, in casi di particolare urgenza, potrà utilizzarsi anche per aree tematiche diverse da quelle sopra elencate.

§ 3. APPARECCHIATURE DA UTILIZZARE.

La convenzione con l'ANCI assicura l'utilizzazione economico-funzionale di adeguate risorse di hardware, di software e di persone idoneamente preparate al fine di conseguire l'ordinato svolgimento dei flussi informativi, in tempo reale. Sarà assicurata altresì la riservatezza e la salvaguardia dei dati con appropriati accorgimenti di autorizzazione all'accesso degli archivi e di tutela degli ambienti e delle strutture.

Il contratto con la SIP assicurerà la capillare, contemporanea distribuzione della apparecchiature periferiche Videotel su tutto il territorio nazionale e, ove necessario, l'eventuale attivazione di nuove utenze telefoniche da utilizzare anche per l'istituendo servizio.

In effetti tale soluzione, sfruttando la rete telefonica nazionale attualmente in concessione alla SIP, permette il collegamento telematico omnidirezionale assolutamente indispensabile all'istituendo servizio informativo.

Pertanto risultano in tal modo totalmente verificate le preliminari condizioni di realizzazione del disegno legislativo.

L'apparecchiatura periferica che sarà assegnata a ciascun ufficio utilizzatore è costituita da un terminale Videotel del tipo «autoinstallante» che va attestata in parallelo all'apparecchio telefonico collegato ad una qualsiasi utenza telefonica.

L'installazione va eseguita a cura dell'ufficio utente che deve predisporre quanto occorre per alimentare l'apparecchio con corrente elettrica a 220 V e per collegarlo alla rete telefonica con una presa da parete del tipo omologato SIP.

§ 4. UFFICI UTILIZZATORI.

In questa prima fase è prevista l'assegnazione di un solo terminale videotel ai comuni, alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano ed alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, anche per soddisfare intuibili esigenze di inderogabile contenimento della spesa nei limiti al riguardo autorizzati.

Gli enti predetti sono pertanto da ritenersi i naturali utilizzatori del servizio citato così come voluto dal legislatore.

Per quanto riguarda i comuni, è previsto che l'assegnazione del video terminale competa a tutti gli enti, fatta eccezione di quelli che facciano conoscere al Ministero di garantire il predetto servizio con altri mezzi già in dotazione dei quali si assumono onere e responsabilità.

Per i comuni, l'installazione va eseguita nell'ufficio del segretario comunale.

Per gli uffici statali occorre che l'ufficio sia stabilito e comunicato.

§ 5. MODALITÀ DI UTILIZZO.

L'utilizzo del servizio è disciplinato dal regolamento approvato con decreto ministeriale in data odierna che si allega alla presente circolare.

Le modalità ivi indicate non sono derogabili.

Eventuali osservazioni o suggerimenti di miglioramento del servizio saranno tenuti presenti per successivi aggiornamenti e vanno indirizzati: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi per la finanza locale.

Per ottenere il colloquio con le unità centrali di elaborazione che consentiranno l'esercizio delle facoltà previste al precedente § 2, dovrà utilizzarsi il terminale Videotel e la relativa password fornita dalla SIP.

L'accensione dell'apparato e l'uso della cennata password consentiranno l'accesso al menù offerto dalla SIP con un programma «autoesplicante» per il quale le operazioni da compiere sono oltremodo agevolate dalle indicazioni che appaiono sul monitor dell'apparecchiatura stessa.

§ 6. MODALITÀ PER OTTENERE IL COLLEGAMENTO O PER RINUNCIARVI.

Per ottenere il collegamento prescritto dalla norma citata, i comuni debbono adottare apposita delibera, nel testo conforme al modello allegato, in quanto per ragioni contrattuali il Ministero dell'interno, si è assunto nei confronti della SIP ogni responsabilità per i danni causati alle apparecchiature.

La deliberazione deve essere fatta pervenire alla prefettura, per il successivo inoltro al Ministero.

Va poi preso contatto con l'agenzia SIP per richiedere l'abbonamento e la «password».

Il terminale viene fornito direttamente dalla SIP, all'indirizzo indicato dal comune.

Ove il comune voglia provvedere con propri mezzi ed a proprie spese ad assicurare l'operatività del collegamento prescritto dalla legge, deve adottare apposita deliberazione, assumendosi oneri e responsabilità.

Per le prefetture, occorre solo l'inoltro della richiesta.

Al successivo paragrafo 8 sono riepilogati tutti gli adempimenti, con ogni dettaglio.

§ 7. UFFICIO COORDINATORE CENTRALE.

L'ufficio coordinatore centrale risiede in Roma presso l'Ufficio studi per la finanza locale della Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Compito primario dell'ufficio stesso è quello di attivare, nell'ordinato svolgimento temporale delle varie fasi programmate (di impianto, di sperimentazione e

di esercizio a regime), il servizio informativo oggetto della presente circolare contemperando le esigenze di fruizione e di erogazione del servizio stesso.

L'ufficio curerà inoltre che l'ordinato flusso dei dati — di corrispondenza telematica tra gli utilizzatori ovvero di consultazione degli archivi disponibili nelle banche dati operative del Ministero dell'interno risulti sempre conforme al dettato legislativo ed idoneo al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Esaminerà altresì le eventuali osservazioni e proposte di miglioramento del servizio che formuleranno gli utilizzatori per attivare, se del caso, i relativi provvedimenti.

§ 8. RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI.

1) *Del Ministero dell'interno:*

a) assumere a proprio carico gli oneri di locazione e di manutenzione delle apparecchiature periferiche Videotel che saranno consegnate gratuitamente dalla SIP nel luogo indicato dall'utilizzatore;

b) fornire attraverso le proprie strutture i dati e le notizie necessarie alla fruizione del servizio da parte degli enti previsti dalla citata legge;

c) assumere adeguate iniziative di coordinamento, di direzione e di controllo idonee ad assicurare la realizzazione del servizio in tempi ragionevolmente brevi nel pieno rispetto delle vigenti norme;

d) garantire l'ordinato svolgimento del servizio a regime in conformità degli accordi sottoscritti;

e) segnalare eventuali incoerenze temporali nei documenti acquisiti.

2) *Delle prefetture:*

a) diffondere la presente ai comuni della provincia;

b) segnalare l'ubicazione esatta da dare al terminale Videotel da attestare nei propri uffici, ove possibile nell'ufficio del funzionario localmente designato responsabile dell'informatica in conformità del modello unito (allegato *A*).

c) trasmettere alla Direzione generale dell'amministrazione civile di questo Ministero, Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi, previo controllo di conformità al modello (allegato *B*), le deliberazioni che i comuni adotteranno per assumere i propri impegni di adesione al servizio unitamente alla predetta propria segnalazione (allegato *A*) ed al riepilogo conforme al modello unito (allegato *C*) che dovrà contenere l'esatta denominazione ed ubicazione dell'ufficio con l'indicazione della via, del numero civico, del piano, del numero della stanza, della persona incaricata di ricevere l'apparecchiatura e del numero dell'utenza telefonica alla quale collegare in parallelo il terminale Videotel;

d) curare che la prima trasmissione giunga all'indirizzo sopra indicato *improrogabilmente entro il 13 giugno p.v.*;

e) trasmettere le deliberazioni degli enti ritardatari con un secondo invio che giunga a questo Ministero entro e non oltre il 30 settembre p.v., tenendo presente che, in tal caso, per gli enti compresi in tale invio l'attivazione del servizio non potrà eseguirsi prima del 31 dicembre 1991.

3) *Dei comuni:*

a) adottare apposita deliberazione da parte della giunta comunale in conformità del modello unito (allegato *B*), senza apportarvi variazioni o modifiche;

b) consegnare alla prefettura al più presto e comunque *entro il 7 giugno p.v.*, copia della predetta deliberazione;

c) interpellare, nel frattempo, l'agenzia SIP territorialmente competente, individuabile «nell'avanti elenco» telefonico distribuito dalla SIP a tutti gli utenti, per predisporre le condizioni idonee all'attestazione del terminale Videotel che richiede la presa telefonica a parete omologata SIP, in quanto la tradizionale borchia non risulta idonea, nonché provvedere perché una presa di alimentazione elettrica da rete 220 V/50 hz risulti posta nei pressi della stessa presa telefonica sostenendo i relativi costi economici;

d) verificare la possibilità di utilizzare, in tale occasione, una linea telefonica già disponibile nella stanza del segretario comunale alternativamente per le comunicazioni in fonia ovvero per la trasmissione dei dati del Videotel;

e) richiedere, a proprie spese, l'attivazione di una nuova utenza telefonica da attestare, con i predetti requisiti, nella stanza del citato funzionario qualora la verifica del precedente punto *d)* abbia esito negativo;

f) richiedere l'abbonamento al Videotel e il rilascio della «password» alla agenzia SIP di zona, dopo che questa abbia consegnato il terminale Videotel, con il contestuale pagamento *una tantum* alla stessa agenzia di una modesta somma (attualmente pari a L. 10.000);

g) curare che la «password» sia consegnata al segretario comunale nella custodia sigillata — integra e senza lacerazioni — nella quale viene consegnata dalla SIP, qualora il funzionario non possa provvedere di persona al ritiro della stessa;

h) curare che il segretario comunale custodisca copia della «password» in sito noto ed accessibile al sindaco ed in plico chiuso controfirmato dai predetti trasversalmente ai lembi di chiusura, affinché in caso di imprevisto impedimento del funzionario il sindaco possa disporre per assicurare la continuità del servizio.

4) *Della SIP:*

a) consegnare gratuitamente tramite proprio incaricato il terminale Videotel — tipo monocromatico — corredato di manuale d'uso in lingua italiana, presso le sedi indicate dagli utilizzatori;

b) garantire che le apparecchiature siano in regolari condizioni di funzionamento all'atto della consegna;

c) mantenere nel tempo il primitivo stato di funzionamento attraverso la propria struttura periferica territorialmente competente;

d) attivare la manutenzione allorquando al servizio «182» venga segnalato un guasto ovvero il mal funzionamento dell'apparato;

e) controllare, a seguito della cennata segnalazione al «182» e mediante idonee prove di funzionalità la linea telefonica, provvedere alla riparazione dei guasti e segnalare l'avvenuto ripristino del servizio all'utilizzatore;

f) segnalare all'utilizzatore, in alternativa alla condizione cennata in precedenza, la perfetta funzionalità della linea telefonica e quindi la necessità di sostituire gratuitamente l'apparato presso il proprio ufficio commerciale competente per zona ove un delegato dell'utilizzatore dovrà recarsi;

g) accogliere comunque presso la propria agenzia di zona apposita richiesta scritta dell'utilizzatore ed eseguire così l'intervento per la sostituzione del terminale Videotel guasto tramite proprio personale presso la sede dell'utilizzatore stesso con diritto di addebitare, in tal caso, il corrispettivo di L. 110.000 al netto dell'I.V.A.;

h) addebitare il «traffico» Videotel con cadenza bimestrale e opportuna evidenziazione sulla bolletta telefonica tariffando il «traffico» Videotel del quale si è fruito analogamente alla attuale tariffazione telefonica.

5) *Dell'ANCI o della sua struttura operativa ANCITEL:*

a) attivare sportelli informativi, personalizzati ed adeguatamente riservati agli utilizzatori autorizzati, che consentano il colloquio diretto, per via telematica, del Ministero con gli utilizzatori e di questi tra di loro nonché la realizzazione e la gestione di servizi informativi, accessibili gratuitamente via Videotel;

b) garantire che tutte le forniture e prestazioni saranno effettuate con il completo rispetto delle norme giuridiche e regolamentari vigenti;

c) utilizzare la rete telematica esclusivamente per la distribuzione dei servizi affidati con la convenzione dianzi citata;

d) garantire la continuità ed il mantenimento nel tempo del servizio con le modalità e con il rispetto delle norme dettate dal regolamento;

e) adottare le moderne soluzioni offerte dalla tecnologia per assicurare comunque l'affidabilità del servizio nonché la riservatezza e la salvaguardia dei dati archiviati;

f) trasmettere la password per l'accesso ai servizi forniti dal Ministero dell'interno alle persone che il Ministero stesso indicherà in apposito elenco.

Si confida nella sollecita e puntuale applicazione delle istruzioni di cui sopra e si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

p. *Il Ministro:* FAUSTI

ALLEGATO *A*

....
(denominazione ente)

IL SOTTOSCRITTO

Visto l'art. 15-*ter* della legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista la circolare del Ministero dell'interno relativa all'attuazione della citata norma;

Visti gli atti d'ufficio;

Chiede

al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, la fornitura in uso di un terminale Videotel, la cui locazione e manutenzione sarà assunta a carico proprio dalla citata Direzione generale, da utilizzare per gli scopi previsti dalle predette norme.

L'apparecchiatura anzidetta, di tipo autoinstallante, sarà consegnata dall'agenzia SIP di zona e verrà utilizzata nei locali del dipendente ufficio... sito in via.., n. ......, piano ...., stanza n. ...... con attestazione in parallelo all'apparecchio telefonico collegato all'utenza n. ....

Per ogni ulteriore informazione la SIP potrà contattare presso il predetto ufficio il sig.. (tel. n. ....).

Addì, ...

Il.. (1)

---

(1) Prefetto, commissario del Governo, presidente della giunta.

ALLEGATO *B*

Comune di...

Provincia di..

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 15-*ter* della legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Vista la circolare del Ministero dell'interno relativa all'attuazione della citata norma e l'allegato regolamento di servizio;

Delibera

1) di attivare presso questo comune il servizio informativo telematico tra i comuni ed il Ministero dell'interno in osservanza dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

2) di impegnare questo ente ad osservare integralmente tutte le clausole di cui al regolamento di servizio approvato con decreto ministeriale in data .... e che si allega in copia al presente atto di cui forma parte integrante ed essenziale;

3) di impegnare la spesa di L. ..500 000.. dovuta alla SIP per il presunto traffico Videotel sul cap. 14..2. del corrente bilancio che presenta adeguata disponibilità in relazione al fabbisogno dell'intero esercizio;

4) di prendere atto che il canone di locazione, manutenzione e sorveglianza del terminale Videotel è a carico del Ministero dell'interno;

5) di dare in consegna il terminale Videotel e la relativa password al segretario comunale il quale disporrà per l'attestazione dell'apparecchio dando comunicazione alla SIP ed al Ministero dell'interno dell'esatta ubicazione dello stesso presso gli uffici comunali siti in via ...., n. ....., piano ......, stanza n. ...... in parallelo all'apparecchio telefonico collegato all'utenza n ....;

6) di non trasferire il terminale Videotel dal luogo sopra indicato senza preventiva intesa con la SIP e contemporanea comunicazione al Ministero dell'interno;

7) di non fare intervenire imprese diverse dalla SIP per riparazioni, modifiche o manutenzioni dell'apparecchiatura fornita con locazione a carico del Ministero;

8) di non fare aprire, smontare o comunque manomettere le apparecchiature per eseguire interventi di qualsiasi natura, fermo restando l'impegno di sostenere l'eventuale spesa necessaria al ripristino del primitivo funzionamento nonché dell'originario stato di operatività, da parte della SIP, per assicurare la continuità del servizio;

9) di non far rimuovere, modificare o cancellare eventuali contrassegni che fossero apposti dalla SIP sulle apparecchiature;

10) di impegnarsi a rimborsare, su semplice segnalazione, al Ministero dell'interno tutti gli eventuali danni, a qualsiasi causa imputabili o comunque connessi alla detenzione ed uso dell'apparecchiatura Videotel;

11) di autorizzare sin d'ora i tecnici della SIP ad accedere all'ufficio presso il quale è installato il Videotel per controllo, manutenzione ed altro dell'apparecchiatura medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì, ...

ALLEGATO *C*

.... (1)

ELENCO RIEPILOGATIVO

delle notizie contenute nelle deliberazioni adottate dai comuni che, unite al presente, vengono trasmesse al Ministero dell'interno per gli scopi previsti dall'art. 15-ter *del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38*

Comune	Deliberazione		Ufficio	Via	N.	Piano	Stanza	Utente (2)	Utenza telefonica (3)	
	N.	Data							Pref.	Numero
1										
2										
3										

Il .... (4)

(1) Prefettura, commissariato del Governo, presidenza giunta.
(2) Indicare la persona alla quale consegnare il terminale Videotel.
(3) Numero dell'utenza telefonica alla quale in parallelo l'apparecchiatura Videotel.
(4) Prefetto, commissario, presidente.

91A2375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale alla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmato a Strasburgo il 10 maggio 1979.

A seguito dell'emanazione della legge 28 aprile 1982, n. 244, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, che ha autorizzato, in data 17 dicembre 1982, la ratifica del protocollo addizionale alla convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, firmato a Strasburgo il 10 maggio 1979 ed essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 5, il protocollo, è entrato in vigore sul piano internazionale, il 7 novembre 1989, nei rapporti tra l'Italia e i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

91A2385

Entrata in vigore del protocollo addizionale n. 8 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Vienna il 19 marzo 1985.

A seguito dell'emanazione della legge 27 ottobre 1988, n. 496, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1988, che ha autorizzato, in data 29 dicembre 1988, la ratifica del protocollo addizionale n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Vienna il 19 marzo 1985 ed essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 13, il protocollo, è entrato in vigore sul piano internazionale, il 1° gennaio 1990, nei rapporti tra l'Italia e i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Cipro, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

91A2386

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Il giorno 16 aprile 1991 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 luglio 1990, n. 224, pubblicata nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1990.

In conformità all'art. 16, la convenzione entrerà in vigore il 1° agosto 1991.

91A2387

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al monastero delle Carmelitane scalze detto della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Rovigo.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1991, registro n. 23 Interno, foglio n. 183, è stata conferita la personalità giuridica civile e approvato lo statuto al monastero delle Carmelitane scalze detto della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in Roma.

91A2388

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Accordo procedimentale in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche (comprese quelle con turbogas) con potenza termica inferiore a 300 MW previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

I MINISTRI
DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1988, n. 377, art. 1, lettera *b)*, che sottopone alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle centrali termiche con potenza termica di almeno 300 MW;

Considerati gli orientamenti del Governo e del Parlamento contenuti nelle leggi di attuazione del PEN con riferimento alle misure di risparmio energetico ed in particolare alla necessità di incentivare la autoproduzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di cogenerazione energia e di calore;

Ritenuta la necessità di concordare, al fine di un più agile coordinamento, le modalità attuative per l'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche con potenzialità termica inferiore a 300 MW e di attuare anche in tale settore la semplificazione amministrativa in linea con gli indirizzi più generali dettati con le nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Ritenuta la necessità di salvaguardare la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

Convengono

di adottare la seguente procedura per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione degli impianti di cui alle premesse, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88:

Art. 1.

Entro dieci giorni dall'approvazione del seguente accordo, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità viene costituita una commissione — di seguito indicata, nel presente decreto, come commissione — con funzioni istruttorie sugli aspetti dell'inquinamento atmosferico degli impianti di cui all'oggetto, presieduto dal direttore generale del servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.

La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e due rappresentanti del Ministero della sanità e può essere integrata da esperti, con funzioni consultive, da designare in misura paritetica per i Ministeri sopra citati. Il Ministero dell'industria sarà rappresentato da due esperti.

Le amministrazioni provvedono a designare anche i funzionari supplenti.

Le funzioni di segreteria della commissione — di seguito indicata, nel presente decreto, come segreteria — sono esercitate dal Servizio per l'inquinamento atmosferico ed acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.

La commissione deve stabilire ed approvare il proprio regolamento interno, comprensivo dei criteri di valutazione dei progetti.

Art. 2.

La domanda di autorizzazione comprensiva del progetto nel quale devono essere comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico, la qualità e quantità delle emissioni nonché l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime degli impianti — deve essere presentata dall'impresa interessata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e copia della domanda deve contestualmente essere inviata anche al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanità, alla regione territorialmente competente e, in duplice copia, alla commissione. Il presidente della commissione provvederà a darne comunicazione ai componenti della commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, come comprovata dal relativo protocollo.

La segreteria, nell'identico termine, inviando anche gli elementi documentali ritenuti necessari, provvederà ad informare la regione territorialmente competente al fine di consentire alla medesima di deliberare in merito alle funzioni ad essa demandate dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

Il progetto di cui al primo comma deve essere corredato da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni degli inquinanti previsti per i nuovi impianti.

Art. 3.

La commissione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda fissa la data in cui il gruppo stesso dovrà esaminare il progetto stesso dandone contestuale comunicazione alla regione ed all'impresa con l'invito alle medesime di partecipare alla riunione della commissione.

La data della riunione di cui al precedente comma non potrà essere fissata oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda da parte della segreteria della commissione.

Il giorno stabilito per l'esame del progetto la regione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 riferisce alla commissione in ordine al progetto in esame.

La commissione è da considerarsi validamente costituita quando sia assicurata la presenza di rappresentanti di tutti e tre i Ministeri facenti parte della commissione.

Art. 4.

La commissione, esaminata la completezza tecnica e la conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 della documentazione di cui all'art. 2 (progetto e perizia giurata) — ove non ritenga, all'unanimità e per giustificati motivi, di disporre ulteriori accertamenti sulle caratteristiche della centrale — esprime il proprio giudizio, con le relative, eventuali prescrizioni, all'emanazione del decreto di autorizzazione, e sulla base del detto giudizio il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità trasmettono al Ministero dell'industria il parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

Della riunione è steso processo verbale.

Il rilascio del parere della commissione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta, per ulteriori accertamenti ai sensi del comma precedente.

Art. 5.

L'impresa deve comunicare alla regione territorialmente competente ed ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità la data di entrata in funzione a regime dell'impianto, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

La regione comunica ai suddetti Ministeri la quantità e la qualità delle emissioni.

I predetti elementi dovranno essere contestualmente comunicati anche alla commissione la quale ne verifica la congruità e la rispondenza con le dichiarazioni contenute nel progetto presentato e nella perizia giurata di cui all'art. 2 e con il decreto autorizzativo dandone comunicazione, in caso di verifica positiva, entro cinque giorni, ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità.

Ove invece la commissione accerti difformità rispetto al decreto di autorizzazione la medesima suggerisce gli interventi aggiuntivi necessari per riportare le emissioni nei limiti previsti entro un termine prefissato. Il Ministro dell'industria adotterà un provvedimento di sospensiva del decreto autorizzativo.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze e delle valutazioni conclusive di cui all'articolo precedente nonché degli altri elementi istruttori previsti dalla procedura di autorizzazione, predispone il relativo decreto di autorizzazione.

Art. 7.

Per le centrali termoelettriche (comprese quella con turbogas) con potenza termica superiore a 300 MW, si applica l'accordo procedimentale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989.

Art. 8.

Il presente accordo ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'accordo stesso la commissione valuterà la completezza e la congruità della documentazione già pervenuta e l'eventuale opportunità di richiedere la perizia giurata.

Roma, 10 aprile 1991

F.to: CLINI - *Ministero dell'ambiente*

BIANCHI - *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOTI - *Ministero della sanità*

Si approva

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A2389

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991-1996, al portatore

A norma del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990, si rende noto che il 3 giugno 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1991-1996.

91A2408

N. 99

Corso dei cambi del 23 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1282,800	1282,800	1282,88	1282,800	1282,800	1282,800	1282,960	1282,800	1282,800	1282,800
E.C.U.	1528,850	1528,850	1528 —	1528,850	1528,850	1528,850	1528,950	1528,850	1528,850	1528,850
Marco tedesco	743,150	743,150	743 —	743,150	743,150	743,150	743,190	743,150	743,150	743,150
Franco francese	218,950	218,950	219,25	218,950	218,950	218,950	218,970	218,950	218,950	218,950
Lira sterlina	2209,200	2209,200	2210 —	2209,200	2209,200	2209,200	2208,750	2209,200	2209,200	2209,200
Fiorino olandese	659,770	659,770	659,50	659,770	659,770	659,770	659,630	659,770	659,770	659,770
Franco belga	36,134	36,134	36,15	36,134	36,134	36,134	36,131	36,134	36,134	36,140
Peseta spagnola	11,998	11,998	12,02	11,998	11,998	11,998	11,995	11,998	11,998	11,990
Corona danese	194,290	194,290	194,50	194,290	194,290	194,290	194,290	194,290	194,290	194,290
Lira irlandese	1990,300	1990,300	1990 —	1990,300	1990,300	1990,300	1990,500	1990,300	1990,300	—
Dracma greca	6,784	6,784	6,780	6,784	6,784	6,784	6,785	6,784	6,784	—
Escudo portoghese	8,508	8,508	8,510	8,508	8,508	8,508	8,515	8,508	8,508	8,500
Dollaro canadese	1113,600	1113,600	1113 —	1113,600	1113,600	1113,600	1114,300	1113,600	1113,600	1113,600
Yen giapponese	9,310	9,310	9,300	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310
Franco svizzero	877,050	877,050	877 —	877,050	877,050	877,050	877 —	877,050	877,050	877,050
Scellino austriaco	105,629	105,629	105,60	105,629	105,629	105,629	105,627	105,629	105,629	105,620
Corona norvegese	190,950	190,950	191,25	190,950	190,950	190,950	191,040	190,950	190,950	190,950
Corona svedese	207,340	207,340	207 —	207,340	207,340	207,340	207,260	207,340	207,340	207,350
Marco finlandese	313,800	313,800	314 —	313,800	313,800	313,800	314 —	313,800	313,800	—
Dollaro australiano	970 —	970 —	973 —	970 —	970 —	970 —	969 —	970 —	970 —	970 —

Media dei titoli del 23 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,970
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,450
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	99,150
» » » 18- 3-1987/94	86,150
» » » 21- 4-1987/94	85,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,750
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	98,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,600
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	100,500
» » » » 18- 4-1986/92	101,275
» » » » 19- 5-1986/92	101,275
» » » » 20- 7-1987/92	100,300
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,750
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,250
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,625
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,650
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,650
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 5-1985/95	100,050
»	»	»	»	1- 5-1990/95	100 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,575
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99 —
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,825
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,600
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,925
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,950
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100,250
»	»	»	»	1- 5-1986/96	100,225
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,025
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,775
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,700
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,625
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,900

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,775
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,825
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99 —
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,800
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,375
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,600
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100,200
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,600
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,200
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,350
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,725
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,300
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,525
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,575
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,375
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,450
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		16- 7-1984/91	11,25%	99,870
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	100,125
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,650
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,450
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,575
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	101,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,820
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,040
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,175
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,025
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,525
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,025
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,700
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,750
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,400
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M23051

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
158 AR	Ghiandai S.d.f. di Ghiandai Benito Silvio e Simonetta	Civitella	5
303 AR	Cobra Catene S.r.l.	Arezzo	3
9 CS	Tarsitano Napoleone Osvaldo	Fagnano C/llo	4
509 NA	Es.An.Coral di Esposti Antonino	Torre del Greco	1
2 SV	Ferraro Bruno	Savona	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
528 AR	Creazioni orafe Terziani	Arezzo
571 AR	Ga.La. S.n.c. Gallia A. e Lalletti P.	Arezzo
799 AR	L.F. Oreficeria di Lapini F. & C.	Arezzo
860 AR	Modancatene di Rossi Angiolo & C.	Capolona
844 AR	Gioielleria Savinese di Falchi Dino	Monte S. Savino
935 AR	Due effe preziosi di Tinozzi F. & C.	Arezzo
42 CH	Trivilino Vincenzo	Frisa
31 CR	Metalarte.	Cremona
731 FI	Ciatti Enzo	Firenze
1015 FI	Oro Donna di Mozzini Giancarlo	Firenze
1082 FI	Melopea s.d.f.	Firenze
1109 FI	La Bottega di Giustini e Messini	Firenze
45 FO	Succi Piero	Bellaria
60 FO	Formica Mario	Rimini
111 VI	Buldrini Marco	Rimini
158 GE	Baronti Aldo	Genova
213 GE	De Bandi Pietro	Genova
6 IS	Di Ciurcio Mario.	Isernia
28 MN	Bardini Massimo	Virgilio
1043 MI	Casali U e Gonzales M. B.	Milano
1305 MI	Rivolta Gioielli	Monza
22 MO	F.G.G. di Gaudio Luigi & C. . .	Sassuolo
255 NA	Salerno Michele	Torre del Greco
393 NA	B. D. Z. di De Lucia Carmine e C.	Napoli
426 NA	Sacco Pasquale	Napoli
486 NA	3 Effe S.n.c. di Ferrara Luigi . .	Napoli
541 NA	Del Mastro Vittorio	Napoli
588 NA	Corvo Francesco	Napoli
627 NA	«Capricci Preziosi» di Galatà Gisella	Napoli
260 TO	Raia Luigi	Torino
386 TO	Aeffe Creazion di Ferrero Albina e C.	Torino
24 TV	Scattolin Pietro & Biondo Loris .	Treviso
276 VA	Bertinotti Giuseppe.	Gallarate
92 UD	Pauluzzi Cinzia	Codroipo
74 VI	Anzio & Apolloni	Vicenza
1262 VI	Pilla S.r.l.	Carrè
1604 VI	Pesavento Marino.	Vicenza
1674 VI	Ibridi S.a.s. di Zanin Flavio & C.	Rossano Veneto

91A2370

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto penale (biennale);
economia politica;
diritto amministrativo (biennale);
economia aziendale;
statistica giudiziaria.

Facoltà di ingegneria:

elettronica applicata;
comunicazioni elettriche.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto industriale;
diritto ecclesiastico;
storia del diritto romano;
diritto romano (biennale).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

storia della critica e della letteratura architettonica;

urbanistica (II annualità).

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia clinica.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto del lavoro.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2411

Autorizzazione alla Libera università internazionale degli studi sociali di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33519/91 del 5 marzo 1991 la Libera università internazionale degli studi sociali (Luiss) di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett-Packard italiana S.p.a., con sede in Cernusco sul Naviglio, la donazione di 22 personal computer Vectra e relative periferiche muniti del software necessario, del valore di L. 267.879.500, da destinarsi alla facoltà di economia e commercio.

91A2365

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 824 del 5 marzo 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito bergamasco la donazione di L. 40.000.000, quale contributo per la gestione dell'Università per l'anno 1990.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 825/1 del 5 marzo 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde la donazione della somma di L. 120.000.000 per la gestione delle attività formative e culturali dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 826/1 del 5 marzo 1991 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Lucchini Siderurgica S.p.a. la donazione della somma di L. 10.000.000 per l'acquisto di un gascromatografo da destinarsi alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

91A2367

Autorizzazione all'Università di Camerino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Macerata n. 2337/Sett. I del 30 novembre 1990 l'Università degli studi di Camerino è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Cianfriglia Enrichetta la donazione della metà dell'usufrutto di quattro negozi siti in Cingoli, corso Garibaldi numeri 89, 91, 93 e 97, del valore di L. 8.665 650, determinato dall'ufficio tecnico erariale di Macerata.

91A2366

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Macerata n. 2453 del 16 novembre 1990 l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Cianfriglia Enrichetta la donazione della metà dell'usufrutto di quattro negozi siti in Cingoli, corso Garibaldi numeri 89, 91, 93, 97, del valore di L. 8.665.650, determinato dall'ufficio tecnico erariale di Macerata.

91A2368

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 837/91 dell'8 aprile 1991 la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della società IBM Italia, la donazione di attrezzature informatiche già in uso alla predetta Scuola per un valore complessivo di L. 7.075.000 e di seguito elencate:

una stampante matricola 0101621 corredata della relativa strumentazione per un importo di L. 901.000;

un video a colori matricola 55KH066 per un importo di L. 304.000;

un personal Sy/2 matricola 55RBZR4 corredato di memoria, tastiera Mouse e PS/2 Int. Tape per un importo di L. 5.870.000.

91A2369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 aprile 1991 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa Agri-Coop-Turist-Sila a r.l.», con sede in Spezzano della Sila (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 11 marzo 1986, rep. 58968, reg. soc. 5258, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria Mirto» a responsabilità limitata, con sede in Crosia (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 7 marzo 1955, rep. 57748, reg. soc. 712, tribunale di Rossano;

società cooperativa agricola «La Genuina - Società coop. a r.l.», con sede in Altomonte (Cosenza), costituita per rogito Lanzillotti in data 14 aprile 1982, rep. 46, reg. soc. 859, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa agricola «La Beccaccia» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 24 aprile 1985, rep. 30563, reg. soc. 4778, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Meridional zoo» a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 12 marzo 1985, rep. 29836, reg. soc. 4698, tribunale di Cosenza;

società cooperativa agricola «Nuova agricoltura s.r.l.», con sede in S. Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) costituita per rogito Rao in data 7 ottobre 1977, rep. 1072, reg. soc. 2203, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Terra Verde» a responsabilità limitata, con sede in Girifalco (Catanzaro), costituita per rogito Infantino, in data 24 marzo 1986, rep. 1200, reg. soc. 4246, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa agricola «Co.S.A.Z. - Cooperativa per lo sviluppo agricolo e zootecnico a r.l.», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) costituita per rogito Labbadia in data 30 gennaio 1980, rep. 20583, reg. soc. 699, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Agri - Coop. 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 8 marzo 1980, rep. 6973, reg. soc. 688, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Speranza - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 23 luglio 1987, rep. 19601, reg. soc. 1917, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Sorgente» a responsabilità limitata, con sede in Serrata (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 15 marzo 1982, rep. 82, reg. soc. 782, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola Adriatica a responsabilità limitata», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 23 novembre 1976, rep. 18270, reg. soc. 2776, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Biagio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monsapolo del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 12 giugno 1969, rep. 38470, reg. soc. 2098, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa coniglicoltori piceni a responsabilità limitata», con sede in Pagliare del Tronto di Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 5 novembre 1971, rep. 24533/3176, reg. soc. 2194, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Bassa Val di Tronto - Società a responsabilità limitata», con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), costituita per rogito Guidi in data 27 agosto 1974, rep. 21657, reg. soc. 2514, tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Nicolò» a responsabilità limitata, con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 9 aprile 1964, rep. 49536, reg. soc. 1282, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola dei Colli Moglianesi a r.l.», con sede in Mogliano (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 10 gennaio 1975, rep. 7674, reg. soc. 2166, tribunale di Macerata;

società cooperativa agricola «Mi.Et.Bat. - Società cooperativa a r.l.» con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Riccardi in data 10 maggio 1976, rep. 7549, reg. soc. 767, tribunale di Urbino.

91A2371

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 29 luglio 1985 al 18 gennaio 1989:
periodo: dal 18 gennaio 1991 al 17 luglio 1991;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 dicembre 1988:
periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 dicembre 1985 al 17 dicembre 1988:
periodo: dal 13 dicembre 1990 al 12 giugno 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dal 25 ottobre 1986 al 23 ottobre 1988:
periodo: dal 19 ottobre 1990 al 18 aprile 1991;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sael Gomma Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dall'11 gennaio 1987 all'8 gennaio 1989:
periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio l'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 12 luglio 1984:
periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 16 aprile 1988 al 17 ottobre 1988:
periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 12 giugno 1985:
periodo: dal 13 dicembre 1990 al 12 giugno 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 luglio 1988 al 3 gennaio 1989:
periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 4 novembre 1987: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *Ditta Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1986:
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 23 settmbre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dait distilleria agricola industriale di Terralba*, con sede in Terralba (Oristano) e stabilimento di Terralba (Oristano), licenziati dal 27 febbraio 1986:
periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 7 agosto 1986:

periodo: dal 8 febbraio 1991 al 7 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. R.C.S.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990:

periodo: dal 19 gennaio 1991 al 18 luglio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 19 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L'Excelsior Guanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989:

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 24 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990:

periodo: dall'11 novembre 1990 al 10 maggio 1991;
CIPI 15 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990:

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 31 gennaio 1991 al 30 luglio 1991;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 7 febbraio 1991 al 6 agosto 1991;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dipiudì Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 4 maggio 1985 al 21 gennaio 1989:

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Diligentia*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), licenziati dal 28 marzo 1985 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 4 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 17 luglio 1985 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.G.I. Soc. It. gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), licenziati dal 4 luglio 1985 al 28 giugno 1988:

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rosa Rosa legno sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 29 gennaio 1989:

periodo: dal 25 gennaio 1991 al 24 luglio 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento, licenziati dal 14 luglio 1987 all'8 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 luglio 1987 al 4 luglio 1988:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Brenta precompressi Napoli*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 3 luglio 1987 al 4 luglio 1988:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 10 settembre 1984 al 6 settembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1990 al 1° marzo 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno), licenziati dal 10 febbraio 1985:

periodo: dal 10 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La.Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1987 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 23 dicembre 1990 al 22 giugno 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ce.Vi. Ceramica Vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 29 dicembre 1990 al 28 giugno 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1988 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 14 novembre 1990 al 13 maggio 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli), licenziati dal 14 settembre 1988 al 16 marzo 1989:

periodo: dal 18 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 16 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Rovella (Salerno), licenziati dall'8 giugno 1988 al 10 dicembre 1988:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo*, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Rovella (Salerno), licenziati dall'8 giugno 1988 al 10 dicembre 1988:

periodo: dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1988 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 4 gennaio 1990:

periodo: dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Scatolificio Renato Landolfi & Figli*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990:

periodo: dal 26 gennaio 1991 al 25 luglio 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Legnami esotici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. M.C.S. Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Co.Re.Me.*, con sede in Montoro Inferiore (Avellino) e stabilimento di Montoro Inferiore (Avellino), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli), licenziati dal 26 novembre 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1991 al 26 luglio 1991;
CIPI 11 giugno 1979: dal 2 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 3 dicembre 1986 al 1° dicembre 1988:

periodo: dal 27 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.A.F. - Industria calzature femminili*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 30 ottobre 1987 al 1° novembre 1988:

periodo: dal 28 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Lanificio italtessile dei fratelli Mazzoni*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 ottobre 1988 all'8 aprile 1989:

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 9 aprile 1991;
CIPI 3 agosto 1988: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalrame*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino), licenziati dal 7 novembre 1988 all'8 giugno 1989:

periodo: dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 31 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica del sud*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo. dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 14 giugno 1988; dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ge.Co.Pre.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989:

periodo: dal 27 settembre 1990 al 26 marzo 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Intarsitalia*, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli) e di Piano di Sorrento (Napoli), licenziati dal 2 dicembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cipal*, con sede in Canicattì contrada Andolina (Agrigento) e stabilimento di Canicattì contrada Andolina (Agrigento), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1990 al 4 giugno 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. O.M.I. - Officine meccaniche impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990:

periodo: dal 15 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 27 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Le Acque*, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze) e stabilimento di Palazzuolo sul Senio (Firenze), licenziati dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989:

periodo: dal 3 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ramma*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tito Bianchi*, con sede in Cecina (Livorno) e stabilimento di Cecina (Livorno), licenziati dal 22 dicembre 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 23 aprile 1984;
causa. crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cost.El.Metal - Costruzione elaborati metallici*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:

periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di Santa Maria a Vico (Caserta), licenziati dal 22 gennaio 1987.

periodo: dal 22 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 27 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Aristocrat di Misso Salvatore*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1987:

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 13 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *NA La meccanica navale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'11 marzo 1987:

periodo: dall'11 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Sinibaldo Biagini*, con sede in Casalguidi (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi (Pistoia), licenziati dal 22 aprile 1986:

periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 22 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio Milord di Luigi Migliore*, con sede in S. Maria in Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria in Vico (Caserta), licenziati dal 12 aprile 1990 all'11 ottobre 1990:

periodo: dal 12 ottobre 1990 all'11 aprile 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dall'11 aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Colace & Pace*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 agosto 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 5 agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro), licenziati dal 30 luglio 1987:

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 29 luglio 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. - Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 marzo 1983 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:

periodo: dal 6 maggio 1990 al 5 novembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:

periodo: dal 6 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, licenziati dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984 al 12 novembre 1988:

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grigliasco (Torino), licenziati dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 21 giugno 1986 al 15 dicembre 1988:

periodo: dal 14 giugno 1990 al 13 dicembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Elcat Uno*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 1° ottobre 1988:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Neolm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 28 giugno 1990 al 27 dicembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La.Mec.*, con sede in Regina Margherita (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino), licenziati dal 5 novembre 1984:

periodo: dal 29 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 9 febbraio 1984 al 28 gennaio 1988:

periodo: dal 23 luglio 1990 al 22 gennaio 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 marzo 1984:

periodo: dal 8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 26 luglio 1990: con effetto dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 26 settembre 1990: con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1990 al 20 giugno 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C. Sud*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli), licenziati dal 28 giugno 1988 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 25 giugno 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. industria del legno f.lli Perrotta*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 25 novembre 1990 al 24 maggio 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 gennaio 1984 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1990 al 20 giugno 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 gennaio 1984 al 19 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano (Torino), licenziati dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990.

periodo: dal 5 agosto 1990 al 4 febbraio 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 9 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura. Marta*, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 luglio 1990 al 11 gennaio 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1991 al 22 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma), licenziati dal 4 settembre 1986:

periodo: dal 4 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 4 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera di Tarquinia*, con sede in Tarquinia (Viterbo) e stabilimento di Tarquinia (Viterbo), licenziati dal 1° dicembre 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 21 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comeca*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 7 luglio 1987:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 25 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 12 luglio 1982 al 9 marzo 1989:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11486/13 dell'8 febbraio 1991.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 12 luglio 1982 al 9 marzo 1989:

periodo: dal 6 settembre 1990 al 5 marzo 1991;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. California fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 13 ottobre 1989 al 12 aprile 1990;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. California fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 13 aprile 1990 al 12 ottobre 1990;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. California fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 13 ottobre 1990 al 12 aprile 1991;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 3 aprile 1983 al 9 giugno 1988:

periodo: dal 7 giugno 1990 al 6 dicembre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla azienda industriale sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arte Italia*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 26 luglio 1986 al 17 gennaio 1989:

periodo: dal 17 luglio 1990 al 16 gennaio 1991 (ultima concessione);
CIPI 30 marzo 1983: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 29 maggio 1986 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1990 al 22 novembre 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 29 maggio 1986 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 novembre 1990 al 22 maggio 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 19 aprile 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 9 novembre 1990 all'8 maggio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), licenziati dal 6 ottobre 1984:

periodo: dal 30 marzo 1990 al 29 settembre 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Compenx*, con sede in Vigarano Pieve (Ferrara) e stabilimento di Vigarano Pieve (Ferrara), licenziati dal 6 ottobre 1984:

periodo: dal 30 settembre 1990 al 29 marzo 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Super est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), licenziati dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 5 aprile 1990 al 4 ottobre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglion del Lago (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 15 novembre 1988:

periodo: dall'11 novembre 1990 al 10 maggio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo: dal 29 novembre 1990 al 28 maggio 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lanificio Cecchi Lido & Figli*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), licenziati dal 15 agosto 1989 al 14 febbraio 1990:

periodo: dal 15 febbraio 1991 al 14 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 21 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Adriatica infissi Rizzi*, con sede in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari), licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dall'8 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni Val Tronto*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), licenziati dal 14 luglio 1989 al 12 marzo 1990:

periodo: dal 13 settembre 1990 al 12 marzo 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 1° maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Salvarani*, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimento di Baganzola (Parma), licenziati dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990:

periodo: dal 16 novembre 1990 al 15 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Euroceramica*, con sede in Anzola dell'Emilia (Bologna) e stabilimento di Anzola dell'Emilia (Bologna), licenziati dal 9 ottobre 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 9 aprile 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Violacci*, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì), licenziati dal 28 maggio 1987:

periodo: dal 29 novembre 1990 al 28 maggio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB-MEI*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 agosto 1990 all'8 febbraio 1991;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sir*, con sede in Rosta (Torino) e stabilimento di Rosta (Torino), licenziati dal 27 giugno 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 9 luglio 1990 all'8 gennaio 1991;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Werner Steffen e Figli*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara), licenziati dal 27 marzo 1987 al 30 marzo 1988:

periodo: dal 23 marzo 1990 al 22 settembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 27 settembre 1987 al 25 settembre 1988:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 26 aprile 1990 al 25 ottobre 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1990 al 24 aprile 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gianetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 25 settembre 1988 al 22 maggio 1989:

periodo: dal 23 maggio 1990 al 22 novembre 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gianetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 25 settembre 1988 al 22 maggio 1989:

periodo: dal 23 novembre 1990 al 22 maggio 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), licenziati dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 settembre 1990 al 5 marzo 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), licenziati dal 26 agosto 1989 al 25 febbraio 1990:

periodo: dal 26 agosto 1990 al 25 febbraio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Nerviano (Milano), licenziati dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1991 al 27 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli, licenziati dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990:

periodo: dal 19 agosto 1990 al 18 febbraio 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aandersen Farmaceutisk Institut*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 13 luglio 1990 al 12 gennaio 1991:

periodo: dal 13 gennaio 1991 al 12 luglio 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 4 ottobre 1988;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), licenziati dal 12 marzo 1983 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 12 agosto 1990 all'11 febbraio 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

91A2394

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Sangiuliano»

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1991, n. 173, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 marzo 1991, prot. n. 1809/1618, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata ad aggiornare i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica riportati sulle etichette e sui contenitori di cartone politenato dell'acqua minerale naturale denominata «Sangiuliano» di Viserba di Rimini (Forlì) con quelli riportati nel certificato di analisi in data 16 luglio 1990. La stessa acqua minerale, nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica-acidula, sarà confezionata in contenitori di vetro a perdere di ml 450 e 920, di vetro a perdere e PET di ml 250, 500, 1000, 1500, 2000, nonché di cartone politenato di ml 500 e 1000.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

91A2374

REGIONE SARDEGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 8094/50747 del 25 ottobre 1990 ha autorizzato la «La Sarda acque minerali S.p.a.», con sede nel comune di Selargius (Cagliari), per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale — naturale o addizionata di anidride carbonica — denominata «Pura», che sgorga dalla sorgente W1 in località «Zinnigas», comune di Siliqua (Cagliari) e che viene prodotta nello stabilimento ubicato nella medesima località.

L'imbottigliamento è stato autorizzato come appresso specificato:

a) cartone (Tetrapak) di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200;

b) PET e vetro a perdere di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200.

Sulle etichette dovrà essere riportata la seguente indicazione sulle qualità salienti dell'acqua minerale «Pura»: «Può avere effetti diuretici».

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 8093/50746 del 25 ottobre 1990 ha autorizzato la «La Sarda acque minerali S.p.a.», con sede nel comune di Selargius (Cagliari), per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale — naturale o addizionata di anidride carbonica — denominata «Levia», che sgorga dalla sorgente W3 in località «Zinnigas», comune di Siliqua (Cagliari) e che viene prodotta nello stabilimento ubicato nella medesima località.

L'imbottigliamento è stato autorizzato come appresso specificato:

a) cartone (Tetrapak) di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200;

b) PET e vetro a perdere di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200.

Sulle etichette dovrà essere riportata la seguente indicazione sulle qualità salienti dell'acqua minerale «Levia»: «Può avere effetti diuretici».

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 8095/50748 del 25 ottobre 1990 ha autorizzato la «La Sarda acque minerali S.p.a.», con sede nel comune di Selargius (Cagliari), per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale — naturale o addizionata di anidride carbonica — denominata «S. Angelo», che sgorga dalla sorgente W6 in località «Zinnigas», comune di Siliqua (Cagliari) e che viene prodotta nello stabilimento ubicato nella medesima località.

L'imbottigliamento è stato autorizzato come appresso specificato:

a) cartone (Tetrapak) di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200;

b) PET e vetro a perdere di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200.

Sulle etichette dovrà essere riportata la seguente indicazione sulle qualità salienti dell'acqua minerale «S. Angelo»: «Può avere effetti diuretici».

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 8097/50750 del 25 ottobre 1990 ha autorizzato la «Claudia S.r.l.», con sede in Aprilia (Latina), strada statale n. 148 Pontina - km 46,6, per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Giara» prodotta presso lo stabilimento di Villasor (Cagliari) in contenitori di PET della capacità di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200 di acqua minerale «Giara» nel tipo «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» e nel tipo «addizionata di anidride carbonica».

L'assessore dell'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 8097/50750 del 25 ottobre 1990 ha autorizzato la «Claudia S.r.l.», con sede in Aprilia (Latina), strada statale n. 148 Pontina - km 46,6, per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Sandalia» prodotta presso lo stabilimento di Villasor (Cagliari) in contenitori di PET della capacità di cl 25, cl 33, cl 50, cl 75, cl 100, cl 150, cl 200 di acqua minerale «Sandalia» nel tipo «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» e nel tipo «addizionata di anidride carbonica».

91A2373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aurelıana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5.7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 315.000
- semestrale .... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 56.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 175.000
- semestrale .... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 600.000
- semestrale .... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale .... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189